

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2359

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2003

—————

Ratifica ed esecuzione del V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	7
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	9
Disegno di legge	»	10
Testo dell’Accordo	»	13

ONOREVOLI SENATORI. – Il V Protocollo relativo all'assistenza economica, tecnica e finanziaria tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002, è l'ultimo di una serie di simili Accordi conclusi a favore dell'isola a partire dal 1980. I precedenti quattro Protocolli, della durata di cinque anni ciascuno, concretizzarono un aiuto finanziario a Malta del valore di 250 miliardi di lire per ciascun Accordo. Tale aiuto si rivelò fondamentale per la crescita e lo sviluppo economico e sociale di Malta negli anni difficili seguiti alla sua scelta di neutralità, che l'Italia aveva deciso di garantire con le Dichiarazioni del 1980.

Tali quattro Protocolli, di durata limitata nel tempo e l'ultimo dei quali ha concluso la sua validità nel dicembre 2000, sono stati ratificati con autorizzazione parlamentare in ragione dei nuovi oneri per l'erario da essi introdotti.

Nel 1999 Malta ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e si è avviata con determinazione sul difficile cammino di adeguamento del suo ordinamento e delle sue strutture economiche e sociali all'*acquis* comunitario. Alla conclusione del IV Protocollo, nel 2000, il Governo italiano ha perciò acconsentito a negoziare con Malta un ultimo Protocollo di assistenza, nonostante il reddito del Paese avesse raggiunto un livello elevato, per testimoniare, nel momento di maggior impegno maltese nel processo di adesione all'Unione europea, la solidità delle relazioni speciali con Malta. Inoltre, considerato che nel 2004 è previsto l'ingresso di Malta nell'Unione, si è ritenuto opportuno ridurre l'ammontare delle risorse finanziarie e prevedere un periodo di validità dell'Accordo più limitato rispetto ai precedenti.

Il nuovo Protocollo ha quindi una durata solo triennale (2003-2005) e prevede un fi-

nanziamento complessivo di 75 milioni di euro.

Esso inoltre, a differenza dei precedenti, per espressa volontà della Parte italiana, non prende più in considerazione forme di aiuto diretto alla bilancia dei pagamenti o di «commodity aid», ma soltanto progetti identificati per il loro significato di sostegno all'ingresso di Malta nell'Unione europea e per la visibilità e originalità del nostro contributo al rafforzamento dei legami non solo economici, ma anche culturali e sociali tra l'Italia e Malta nella prospettiva della loro *partnership* all'interno di un'Europa allargata.

Nel corso del negoziato, soprattutto nelle sue fasi conclusive, sono stati presi contatti con i competenti uffici della Commissione europea per verificare la compatibilità del Protocollo con la legislazione comunitaria anche in considerazione dell'imminente ingresso di Malta nell'Unione. Sono stati accolti nel testo i suggerimenti proposti da parte di Bruxelles ed una ulteriore verifica è stata effettuata dopo la para-fatura del testo nell'ottobre scorso, con la sua notifica alla Commissione. La Commissione non ha sollevato obiezioni sul Protocollo, che ha ritenuto anzi compatibile con il proprio piano di intervento osservando che alcuni dei progetti in esso individuati rientrano senz'altro nelle priorità identificate dalla Commissione stessa per accompagnare il processo di adesione maltese, in particolare l'agricoltura, l'ambiente, la sicurezza alimentare ed il controllo marittimo. Il V Protocollo svolge così un ruolo complementare agli sforzi stessi dell'Unione a sostegno dell'adesione di Malta, senza peraltro trascurare l'interesse italiano ad un rafforzamento della nostra presenza nell'isola in tutti i settori di maggiore sviluppo delle relazioni bilaterali.

Il V Protocollo mantiene le stesse modalità di erogazione previste in passato, sotto forma di trasferimenti diretti dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano alla corrispondente Autorità maltese a fronte di spese sostenute per la realizzazione dei progetti. Sono stati introdotti, tuttavia, rispetto ai precedenti Protocolli, alcuni elementi di novità quali l'individuazione preventiva dei progetti ammessi a finanziamento e più puntuali garanzie su una loro realizzazione.

Articolo 1.

L'articolo stabilisce l'ammontare complessivo del contributo finanziario italiano, contributo da considerarsi «a dono», come in passato. Esso è pari a 75 milioni di euro, dilazionato nel triennio 2003-2005.

L'articolo limita poi il finanziamento soltanto ai progetti elencati nel successivo articolo 2 (esclusione di «commodity aid» o di forme generiche di sostegno alla bilancia dei pagamenti, previsti nei precedenti Protocolli, ma considerati non più consoni alla nuova realtà economica maltese).

Esso infine inquadra la cooperazione finanziaria nell'ampio contesto pattizio esistente ed in fase di ulteriore sviluppo tra i due Paesi. Un particolare riferimento è fatto anche alla cooperazione economica e industriale. Merita al riguardo osservare che contemporaneamente al V Protocollo è stato finalizzato anche un Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti.

Articolo 2.

L'articolo ripartisce innanzitutto il contributo fra i tre anni di durata dell'Accordo, con un andamento decrescente tenuto conto della progressiva sempre maggior integrazione di Malta in Europa. Esso quindi elenca i progetti che saranno finanziati raggruppandoli secondo i settori di intervento: infrastrutture, cultura e formazione, tutela del-

l'ambiente, sicurezza alimentare, controllo marittimo e sanità.

I progetti richiederanno elementi di maggiore dettaglio che nella fase attuale non è possibile individuare compiutamente; l'articolo prevede quindi anche un meccanismo di assistenza tecnica per la migliore loro definizione, valutazione tecnico-economica e monitoraggio, affidandone l'incarico a istituzioni od enti che saranno concordati tra le due Parti su proposta italiana. I costi di tale assistenza saranno a carico dei progetti stessi secondo parametri che corrispondono a quelli generalmente accettati in tale tipo di interventi ed in ogni caso in misura non eccedente i limiti massimi fissati nel medesimo articolo 2.

Così conseguita, la definizione dei progetti verrà concordata per via diplomatica mediante uno Scambio di Note che indicherà l'assegnazione di fondi a ciascun progetto, le modalità di monitoraggio della sua realizzazione, il calendario dei rispettivi pagamenti in base alle fasi di esecuzione dello stesso.

È inoltre espressamente previsto un rapporto annuale del Governo maltese sullo stato di attuazione dei progetti.

Esso prevede infine la possibilità che, in altre forme e con altri mezzi, più corrispondenti al nuovo *status* di *partner* nell'Unione europea che allora Malta presumibilmente avrà acquisito, la cooperazione avviata tra i due Paesi con i progetti previsti dal V Protocollo, continui anche al di là della sua durata.

Articolo 3.

L'articolo regola in generale le modalità di erogazione dei finanziamenti secondo il principio della primaria responsabilità del Governo maltese nell'esecuzione dei progetti, analogamente a quanto previsto nei precedenti Accordi.

L'assegnazione dei lavori, l'aggiudicazione e la stipula dei contratti saranno infatti

(v. paragrafo 4) effettuate dalle Autorità maltesi secondo le proprie leggi e regolamenti.

Esse dovranno fornire l'idonea documentazione, da esse certificata o convalidata, attestante l'avvenuta regolare esecuzione del programma o progetto, o delle relative fasi, secondo quanto previsto dallo Scambio di Note di cui al precedente articolo 2, documentazione indispensabile ad ottenere da Parte italiana l'erogazione dei relativi fondi.

L'articolo prevede inoltre, nei paragrafi 2 e 3, per quei progetti che si concretizzano in esecuzione di opere o forniture di servizi, l'ammontare massimo del finanziamento italiano attribuibile alle spese locali sostenute dall'Amministrazione maltese (15-30 per cento) e l'anticipo massimo accordabile (20 per cento), sempre sul contributo italiano, a condizione che il relativo contratto sia stato già perfezionato. Si tratta di clausole generalmente applicate in situazioni analoghe nella prassi internazionale.

Articolo 4.

Per assicurare la massima trasparenza possibile sull'impiego delle risorse messe a disposizione delle Autorità maltesi, non è pre-

visto il trasferimento dei fondi da un progetto all'altro, ma soltanto - nell'ambito di ciascun progetto - da un anno all'altro, quando lo slittamento dei pagamenti sia giustificato da motivazioni ragionevoli e sempre che al riguardo sia stata raggiunta un'intesa per le vie diplomatiche.

Articolo 5.

L'articolo contiene le tradizionali formule di entrata in vigore del Protocollo (è stata prevista la data di ricezione della seconda delle due notifiche di avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica) e di sua eventuale denuncia.

La clausola di denuncia prevede anche, come è prassi in tali casi, l'obbligo di assolvimento delle richieste di rimborso relative a contratti assegnati secondo i termini del Protocollo. Fanno eccezione a tale obbligo (come da richiamo all'articolo 3, paragrafo 1 «altri obblighi che vincolino entrambe le Parti», formula con la quale si intende armonizzare le previsioni dell'Accordo con l'ipotesi, peraltro remota, di contrasto con la normativa comunitaria.

RELAZIONE TECNICA

(Ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978)

Le spese previste dal V Protocollo finanziari tra Italia e Malta sono unicamente quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ai sensi del quale «il Governo italiano mette a disposizione del Governo maltese contributi "a dono" fino ad un importo globale di 75 milioni di euro, dilazionato nel triennio 2003-2005».

Tali contributi, in base al paragrafo 2 dell'articolo 1, «saranno utilizzati per il finanziamento di programmi e progetti nei settori economico, culturale e sociale», individuati di comune accordo dalle Parti ed elencati al successivo articolo 2.

L'erogazione dei contributi in oggetto sarà di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, analogamente a quanto avvenuto in passato per i precedenti quattro Protocolli di assistenza finanziaria con Malta. Essa sarà effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 3, paragrafo 1 dell'Accordo in oggetto, ovvero «a rimborso dei pagamenti già effettuati dall'Amministrazione maltese», sulla base dei progetti concordati ed a fronte di idonea documentazione attestante l'avvenuta, regolare esecuzione del progetto o delle relative fasi.

La spesa autorizzata di 75 milioni di euro costituisce il limite massimo di impegno finanziario a carico del bilancio dello Stato nel triennio 2003-2005. In particolare, alla copertura complessiva del disegno di legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente previsto nella Tabella A della legge finanziaria 2003 relativo al Ministero degli affari esteri, alla voce «Accordi». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'assegnazione delle risorse necessarie, alla pertinente unità previsionale di base, anche di nuova istituzione, nel centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978)

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

Necessità dell'intervento normativo: la collaborazione tecnico-finanziaria tra Italia e Malta si è realizzata negli ultimi decenni con lo strumento dei Protocolli di assistenza finanziaria. Il V (ed ultimo) Protocollo finanziario soddisfa l'esigenza di testimoniare concretamente, nel momento di maggior impegno maltese nel processo di adesione all'Unione europea, la solidità delle relazioni speciali con Malta, anche in vista della futura comune appartenenza all'Unione.

Il V Protocollo relativo all'assistenza economica, tecnica e finanziaria tra la Repubblica italiana e Malta è l'ultimo di una serie di simili Accordi conclusi a favore dell'isola a partire dal 1980. I precedenti quattro Protocolli, della durata di cinque anni ciascuno, l'ultimo dei quali ha concluso la sua validità nel dicembre 2000, sono stati ratificati con autorizzazione parlamentare in ragione dei nuovi oneri per l'erario da essi introdotti.

a) Impatto normativo:

l'Accordo non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo generale.

b) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti interni:

l'Accordo non presenta specificità che possano incidere su leggi o regolamenti interni.

c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario:

le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. La compatibilità del Protocollo in oggetto con le disposizioni comunitarie ha viceversa formato oggetto di verifiche preliminari e successive alla parafatura dell'Accordo nell'ottobre scorso. Nel corso del negoziato, soprattutto nelle sue fasi conclusive, sono stati presi contatti con i competenti uffici della Commissione europea per verificare la compatibilità del Protocollo con la legislazione comunitaria anche in considerazione dell'imminente ingresso di Malta nell'Unione. Sono stati accolti nel testo i suggerimenti proposti da parte di Bruxelles ed una ulteriore verifica è stata effettuata dopo la parafatura del testo, con la sua notifica alla Commissione.

La Commissione non ha sollevato obiezioni sul Protocollo, che ha ritenuto anzi coerente con il proprio piano di intervento osservando che al-

cuni dei progetti in esso individuati rientrano senz'altro nelle priorità identificate dalla Commissione stessa per accompagnare il processo di adesione maltese, in particolare l'agricoltura, l'ambiente, la sicurezza alimentare ed il controllo marittimo.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale:

il Protocollo incide su materie di competenza dello Stato, e non incide sulla normativa di livello regionale.

e) Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

non si evidenziano particolari aspetti confliggenti con le leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali, anche tenuto conto delle intervenute modifiche al titolo V della Costituzione.

f) Non sussiste materia con possibilità di delegificazione.

2) Elementi di drafting e di linguaggio normativo.

a) Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni e sono stati utilizzati concetti e termini già usualmente impiegati dalla normativa;

b) il testo non contiene riferimenti normativi;

c) non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;

d) l'atto normativo non contiene effetti abrogativi neppure impliciti di disposizioni vigenti.

3) Ulteriori elementi.

a) Non sussistono pendenze di giudizi di costituzionalità;

b) non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'attuazione dell'Accordo rientra nelle competenze del Ministero degli affari esteri per gli aspetti di coordinamento generale, nonché di negoziato degli Scambi di Note applicativi previsti dall'articolo 2, in ordine alla individuazione concordata con la Parte maltese delle modalità di assistenza tecnica, relative ai progetti da finanziare, alla ripartizione delle assegnazioni tra i progetti stessi, al loro monitoraggio ed al calendario di realizzazione. Compete inoltre a tale Ministero, ai sensi del medesimo articolo 3, paragrafo 3, l'indicazione alla Parte maltese di Istituzioni ed enti che potranno fornire assistenza tecnica nell'attuazione di tali progetti.

Rientrano invece nelle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze gli aspetti connessi all'erogazione dei fondi nei confronti dell'Amministrazione maltese.

L'Accordo non introduce elementi innovativi per la Pubblica amministrazione, risultando la sua attuazione a carico di organi esistenti.

Esso risponde a finalità di politica estera ed è volto ad agevolare il percorso intrapreso da Malta verso la piena attuazione delle prescrizioni comunitarie.

Sotto il profilo finanziario esiste la necessaria disponibilità di bilancio, nell'ambito degli accantonamenti della Tabella A del Ministero degli affari esteri per il triennio 2003-2005.

Trattandosi di materia attinente alle relazioni internazionali per conseguire l'obiettivo di prestare a Malta una quinta ed ultima fase di assistenza tecnica, economica e finanziaria, non sussistono alternative alla conclusione di uno specifico Accordo internazionale bilaterale.

L'attuazione del V Protocollo potrà, come avviene per gli altri Accordi internazionali di questo tipo, aprire nuove opportunità ad imprese italiane che intendano partecipare alla realizzazione dei progetti in esso contenuti, nelle modalità consentite dalla normativa nazionale maltese e dalle norme internazionali applicabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il V Protocollo relativo all'assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2003, di euro 30 milioni per l'anno 2004 e di euro 10 milioni per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

V PROTOCOLLO

RELATIVO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA, TECNICA E FINANZIARIA

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DI MALTA

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo di Malta

qui di seguito denominati le Parti Contraenti,

spinti dal comune desiderio di intensificare le tradizionali relazioni di amicizia e cooperazione economica e culturale esistenti tra i due Paesi e di favorire le condizioni per un rapido ingresso di Malta nell'Unione Europea,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Il Governo della Repubblica Italiana, con l'intento di assicurare un contributo diretto al continuo miglioramento delle condizioni economiche sociali e culturali di Malta nella prospettiva della sua integrazione nell'Unione, mette a disposizione del Governo maltese contributi a dono fino ad un importo globale di 75 milioni di Euro, dilazionato nel triennio 2003-2005.
2. Tali contributi saranno utilizzati per il finanziamento di programmi e di progetti nei settori economico, culturale e sociale, individuati di comune accordo dalle Parti sulla base delle proposte presentate da Malta ed elencati al seguente articolo 2.
3. Nella prospettiva di una rapida integrazione di Malta nell'Unione Europea, le Parti Contraenti si impegnano altresì ad intensificare la cooperazione su una base di continuità nei settori dei trasporti e della lotta all'inquinamento, e di proseguire i negoziati per la conclusione di accordi nei settori della conservazione dei beni artistici, della protezione degli investimenti, della vigilanza e collaborazione in mare e del turismo.
4. Essi inoltre si adopereranno per promuovere iniziative volte ad agevolare la cooperazione economica, industriale e tecnica tra imprese dei due Paesi, con particolare riguardo a quelle di settori economici maggiormente orientati all'esportazione e capaci di creazione di nuove opportunità di impiego.

ARTICOLO 2

1. I fondi a cui si fa riferimento all'articolo 1 saranno messi a disposizione della Parte Maltese per un ammontare di 35.000.000 Euro per l'anno 2003, per un ammontare di 30.000.000 Euro per l'anno 2004 e di 10.000.000 Euro per l'anno 2005. Essi saranno utilizzati per contribuire alla realizzazione dei seguenti progetti nei settori sottindicati:

Infrastrutture

1.1 Programma di ammodernamento della rete stradale;

1.2 Impianto del sistema fognario del Nord di Malta;

Cultura e Formazione

- 1.3 Cattedra Italiana per il Mediterraneo e Studi sull'Unione Europea;*
- 1.4 Borse di studio per studenti maltesi;*
- 1.5 Restauro dell'organo del XVI secolo alla Co-Cattedrale di San Giovanni;*
- 1.6 Restauro della Cappella d'Italia nella Co-Cattedrale di San Giovanni;*

Tutela dell'Ambiente

- 1.7 Installazione di un impianto di raccolta ed incenerimento al mattatoio statale;*

Sicurezza alimentare

- 1.8 Impianto di macellazione ed imballaggio della carne;*
- 1.9 Impianto di selezione e di conservazione a freddo;*

Controllo marittimo

- 1.10 Rafforzamento delle capacità maltesi di controllo marittimo;*

Sanità

- 1.11 Pianificazione, fornitura ed installazione di equipaggiamento per l'Ospedale Mater Dei;*
- 1.12 Fornitura di un sistema informatico all'Ospedale Mater Dei;*
- 1.13 Ricerca nel campo della salute sulla sanità mentale.*

2. I progetti sopraelencati saranno sottoposti dalle due Parti ad una valutazione tecnico-economica, i cui eventuali oneri, che non potranno eccedere l'1% del valore complessivo del contributo italiano al singolo progetto e che non potranno in ogni caso eccedere l'ammontare massimo di 50.000 Euro per ciascuno di essi, saranno a carico delle risorse finanziarie del presente Protocollo. Tale percentuale potrà essere

elevata fino a non oltre il 4% nel caso di progetti per i quali il contributo italiano non superi i 600.000 Euro.

3. La Parte italiana indicherà alla Parte maltese Istituzioni ed Enti che potranno fornire tale forma di assistenza tecnica, le cui modalità saranno concordate dalle due Parti per via diplomatica, unitamente agli aspetti attuativi dei programmi e dei progetti da finanziare, alle modalità del relativo monitoraggio, nonché alle relative assegnazioni ed al calendario dei rispettivi pagamenti in base alle fasi di esecuzione degli stessi. Tali elementi formeranno oggetto di uno o più Scambi di Note tra i due Ministeri degli Affari Esteri da finalizzare al più presto e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Con lo stesso strumento verranno concordate eventuali successive variazioni relative ai pagamenti dei progetti, entro i termini previsti dall'articolo 4.

4. Il Governo Maltese si impegna a fornire annualmente al Governo Italiano una relazione riguardante i risultati conseguiti nella realizzazione dei progetti di cui al presente Protocollo, con particolare riguardo ai dati tecnico-economici del loro avanzamento.

5. Le due Parti si adopereranno per far sì che, al termine dell'attuazione dei progetti previsti dal presente Protocollo, la cooperazione con essi avviata possa essere continuata in forme e con modalità diverse, più confacenti ai nuovi più stretti rapporti che potranno svilupparsi tra i due Paesi nell'ambito dell'adesione di Malta all'Unione Europea.

ARTICOLO 3

1. I fondi del presente Protocollo saranno erogati a rimborso dei pagamenti già effettuati dall'Amministrazione maltese nei confronti degli aventi diritto sulla base dei programmi e dei progetti concordati, a fronte di idonea documentazione, certificata o convalidata dalle competenti Autorità maltesi ed attestante l'avvenuta, regolare esecuzione del programma o del progetto o, quando previsto, delle relative fasi, come definito nello Scambio di Note di cui all'articolo 2. Il Governo Italiano non rimborserà spese che non siano rispondenti al presente Protocollo, agli Scambi di Note di cui al precedente articolo 2 o ad altri obblighi internazionali che vincolino entrambe le Parti.

2. Per quanto riguarda i progetti che si realizzano mediante l'esecuzione di opere o la fornitura di servizi, una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di cui all'articolo 1 può essere assegnata per coprire le spese locali per opere e lavori sostenute dall'Amministrazione maltese nel rispetto dei programmi e dei progetti

concordati. Tuttavia, nel caso di opere che prevedono un particolare contributo della manodopera ovvero dei materiali disponibili a Malta, tale quota potrà essere estesa fino al 30% dei suddetti fondi.

3. Per la stessa categoria di progetti, una volta perfezionato il relativo contratto, potrà essere erogato, dietro espressa richiesta delle Autorità maltesi, un anticipo fino ad un massimo del 20% del contributo italiano totale al progetto secondo modalità che saranno specificate nello Scambio di Note di cui all'Articolo 2.

4. L'assegnazione dei lavori, l'aggiudicazione e la stipula dei contratti saranno effettuate dalle Autorità maltesi secondo le proprie leggi e regolamenti.

ARTICOLO 4

Le somme assegnate ai progetti di cui all'articolo 1, che non vengano effettivamente erogate nell'anno corrispondente, possono essere utilizzate negli anni seguenti per gli stessi progetti, a condizione che le relative variazioni dei tempi di pagamento siano concordate, con le modalità di cui all'articolo 2, terzo paragrafo, entro il 31 dicembre del rispettivo anno di riferimento, ed in ogni caso entro il 31 dicembre del 2005.

ARTICOLO 5


1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali di ratifica all'uopo previste.

2. Il presente Protocollo potrà essere denunciato per le vie diplomatiche in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Richieste di rimborso relative a contratti assegnati secondo i termini del presente Protocollo prima della sopracitata denuncia saranno comunque prese in esame ed onorate entro il 31 dicembre 2005, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, primo paragrafo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a *ROMA*, il *20/XI/2002* in due esemplari, ciascuno in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo di Malta

